

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 24 ottobre 2019.

CIRCOLARE 27/2019

LA MANCATA EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

Rif. normativi:

- *art. 6 DLgs 471/97;*
- *art. 13 DLgs 472/97;*
- *art. 10 DL 119/2018;*
- *art. 21 DPR 633/72;*
- *circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17/06/2019.*

Gentile Cliente,

dal 1/10/2019 è scaduto il periodo di moratoria per il ritardo dell’emissione della fattura elettronica anche per i clienti mensili. La presente circolare per evidenziare le sanzioni previste in caso di inadempimento.

Sanzioni per il mancato adempimento

Mancata emissione della fattura elettronica

Il DL n. 39/2019 ha previsto, per l'emissione della fattura elettronica immediata, il termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

L'art. 21 del DPR 633/72 prevede che il documento elettronico si considera emesso unicamente all'atto della sua "trasmissione o messa a disposizione" per il tramite del Sistema di Interscambio. All'atto del ricevimento il SdI effettua una serie di controlli formali sulla fattura al termine dei quali la stessa può venire "scartata" e quindi considerata non emessa.

In caso di scarto la normativa prevede la possibilità di ritrasmettere il documento corretto entro 5 giorni dalla notifica di scarto senza l'applicazione di sanzioni. Oltre il termine di 5 giorni (e comunque oltre i 12 giorni previsti per la trasmissione) sono invece previste le seguenti sanzioni:

1. liquidazione IVA non corretta: in caso di tardiva o mancata emissione della fattura elettronica l'applicazione di una sanzione che va dal 90% al 180% dell'imposta non indicata nel documento o non registrata. La medesima sanzione è prevista qualora sia indicata o registrata un'imposta inferiore al dovuto. Per le operazioni prive di imposta, in quanto non imponibili, esenti, non soggette ecc. la sanzione va dal 5% al 10% del corrispettivo.

Nei casi sopraindicati la sanzione non può comunque essere inferiore ad € 500.

2. liquidazione IVA corretta: qualora la violazione non abbia inciso sulla liquidazione dell'imposta la sanzione è dovuta in misura fissa da € 250 a € 2.000.

Quindi, in caso di scarto di una fattura elettronica e mancata riemissione nel limite di 5 giorni, l'Agenzia delle Entrate consiglia di rimettere il documento con i medesimi estremi (**se permesso dal proprio software**). Nel caso in cui l'imposta sia stata indicata correttamente nella liquidazione corrispondente l'unica sanzione dovuta sarà quella per la mancata emissione del documento (da € 250 a € 2000, ravvedibili), mentre in caso contrario è dovuta la sanzione proporzionale (dal 90% al 180% dell'imposta).

Mancata trasmissione dei corrispettivi

A partire dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume di affari superiore ad € 400.000, e a partire dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti, il legislatore ha introdotto l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Le sanzioni previste per il mancato adempimento sono le seguenti:

1. 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

La medesima sanzione è prevista in caso di mancata annotazione nel registro corrispettivi in seguito a irregolare funzionamento dei misuratori fiscali. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita invece con la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000.

2. sospensione della licenza/autorizzazione dell'attività commerciale da tre giorni a un mese qualora, nel corso di un quinquennio, sono state individuate quattro distinte violazioni; la sanzione è aumentata da un mese a sei mesi se l'importo non documentato eccede la somma di € 50.000.

Per il primo periodo di applicazione della normativa è prevista una moratoria sui tempi di invio dei corrispettivi telematici: anziché entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione è possibile, per i primi sei mesi, inviarli entro l'ultimo giorno del mese successivo a cui i corrispettivi si riferiscono (si rileva che il termine di sei mesi di moratoria parte dal 1° giugno per i soggetti con un volume di affari superiore ad € 400.000, mentre partirà dal 1° gennaio per tutti gli altri soggetti).

Gli Studi di Consulenza rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
